

Saverio Masuelli

Gli atti costitutivi di diritti reali, ed in particolare della proprietà, in età tardoantica: spunti per una prospettiva sistematica (*)

Considerazioni preliminari

Il titolo assegnato alla presente indagine necessita subito di qualche messa a punto.

Il lettore infatti coglie agevolmente l'orizzonte tematico in esso tratteggiato, circoscritto agli atti costitutivi di diritti reali¹, sia pure con specifica attenzione, per le ragioni che a breve esporremo, al diritto di proprietà, con l'ulteriore indicazione concernente la fase storica dell'esperienza giuridica romana, l'età tardoantica, in relazione alla quale l'indagine è svolta.

Non poche perplessità suscita invece la dichiarazione di intento relativa alla stessa indagine: spunti per una prospettiva sistematica.

Senza dubbio gli interrogativi che possono porsi riguardano prima di tutto la dimensione semantica che si intende riconnettere all'espressione «prospettiva sistematica», il che poi vale a dire in che senso si muove la ricerca all'interno di quella dimensione, che, come è ben conosciuto, appare, sul piano ancor prima della cultura generale rispetto a quello più specifico della

*) Il presente contributo ricalca a grandi linee il testo della comunicazione presentata al X «Convegno Internazionale Ravenna Capitale», «Disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII secolo in Occidente (Ravenna, 19-20 ottobre 2018)».

¹) Il campo di indagine del presente lavoro si riconnette a precedenti lavori e interessi dello scrivente in relazione a determinati istituti e aspetti dei diritti reali: si vedano, in particolare, S. MASUELLI, *Le servitù prediali nella legislazione romano-barbarica*, in «RDR», XVIII (n.s. II), 2018, p. 131-143, nonché *Disciplina delle servitù d'acqua nelle fonti della tarda antichità*, in «Ravenna capitale. Il diritto delle acque nell'Occidente tardoantico», Santarcangelo di Romagna, 2018, p. 59-67.

cultura giuridica, estesissima, anche in conseguenza di una tradizione filosofica, prima ancora che lessicale, che affonda lunghe radici nel pensiero classico².

In secondo luogo, può chiedersi se la ricerca intenda mettere in luce una prospettiva sistematica, nel senso che verrà precisato a breve, presente all'interno del materiale storico oggetto di investigazione oppure se tale prospettiva venga configurata e utilizzata per così dire dall'esterno, in relazione al medesimo materiale storico.

Con riferimento al primo problema indicato, vale a dire, in definitiva, quale sia il senso della prospettiva sistematica all'interno dell'indagine, dobbiamo dire che si intende essenzialmente mettere in luce la logica sottostante a determinate «sequenze di informazione giuridica», ossia i criteri impiegati per la formulazione di tali sequenze³.

Ed a questo punto si chiarisce anche il secondo aspetto problematico poc'anzi prospettato, orientandosi l'indagine a rintracciare all'interno delle fonti tardoantiche sequenze di informazioni giuridiche, nel caso specifico concernenti gli atti costitutivi di diritti reali, e i relativi criteri di formulazione.

La ricerca, occorre aggiungere, tende ad evidenziare, in primo luogo, le sequenze concernenti atti costitutivi della proprietà (raffigurabile ormai, ma questo è sicuramente altro e ben più esteso problema, tramite concetti che, pur appoggiandosi terminologicamente al *dominium ex iure Quiritium*, ne valicano struttura e funzioni), in relazione ai quali possono effettivamente rintracciarsi raggruppamenti utili ai fini della stessa indagine.

² E' appena il caso di ricordare, anche in relazione ai limiti della nostra indagine, che «sistematica» e «sistema» (i cui rapporti potrebbero costituire oggetto di più estesa riflessione, pur presentandosi negli impieghi lessicali il più delle volte in qualità di sinonimi), evocano, se si pone mente alla matrice greca dei medesimi (συνιστημι), il «collocare insieme», attività che si effettua tradizionalmente impiegando determinati criteri. In proposito, si veda d'altronde già F. de SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1922, p. 125 (trad. it. – *Corso di linguistica generale* –, Bari, 1974, p. 155).

³ «Sequenza di informazioni giuridiche» è povero una soltanto fra le accezioni di «sistematica» all'interno del lessico giuridico contemporaneo. Un'analisi completa di tali accezioni è effettuata da L. LANTELLA, *Il lavoro sistematico nel discorso giuridico romano*, in *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino, 1976, p. 2-289 (ma specialmente p. 221-273). Lo studioso, anche sulla base di una consolidata tradizione di studi lessicali per così dire transculturali, perviene ad isolare, in riferimento al lessico giuridico, tre accezioni di «sistematica»: 1. «Sistematica» come «sistema del lessico giuridico». 2. «Sistematica» come «sistema dell'informazione giuridica». 3. «Sistematica» come «sequenza dell'informazione giuridica». In questa ultima accezione, lo studio della sistematica può rivelare aspetti della stessa cultura giuridica diversamente difficili da comprendere integralmente. Si pensi, ad esempio, al valore culturale riconnettibile a determinati accostamenti di istituti o addirittura, all'interno appunto di un'indagine complessiva, la menzione o non menzione di determinati istituti.

Non si può tacere che le pure sintetiche e per molti aspetti ancora provvisorie considerazioni che vengono presentate in questa sede intendono in fondo valorizzare la percezione della fecondità quantomeno di un approccio non caotico, disordinato e disorganico da parte segnatamente di quei giuristi sostanzialmente anonimi (che in molti casi hanno preferito nascondersi, ben consapevoli della relativa grandezza, dietro i nomi degli autori di quelle opere classiche sulle quali lavoravano) che tuttavia hanno influenzato la produzione legislativa (ma il riferimento va essenzialmente alla produzione codicistica, e specialmente al Codice Teodosiano) del periodo immediatamente precedente alla compilazione giustiniana.

Proprio in relazione alla tradizionale provenienza del lavoro sistematico dall'attività giurisprudenziale, appare giustificabile la scelta di limitare la presente indagine a quelle opere appartenenti alla tarda antichità, sicuro frutto di elaborazione giurisprudenziale all'interno delle quali, e con particolare riferimento all'ambito dei diritti reali, si possa ravvisare traccia più o meno consistente di tale lavoro.

Lo stato della letteratura: un breve cenno.

Può essere utile, in rapporto al rilievo che certamente assume ogni indagine su aspetti sistematici anche sul piano storico, accennare sia pur brevemente alle caratteristiche proprie delle maggiori indagini che hanno consentito, diremmo quasi legittimato, di considerare in maniera autonoma l'ambito (con il relativo riferimento storico) di cui ci stiamo occupando.

Solo in tempi tutto sommato abbastanza recenti, è ben noto ed è solo il caso di richiamarlo brevemente in questa sede, è stata attribuita alla fase tardoantica del diritto romano dignità di poter costituire oggetto isolato di indagine scientifica⁴.

Altrettanto note sono, al riguardo, le posizioni della letteratura pandettistica, che, quasi senza eccezioni (non sono state riprese le propensioni e sensibilità del Savigny per gli aspetti sistematici anche sul piano delle metodolo-

⁴ Il sostanziale disinteresse della Pandettistica per la cultura giuridica di questo periodo non sembra peraltro ereditato da correnti di pensiero ad essa antecedenti. Pur nell'assenza di più estese considerazioni sistematiche, già il Cuiacio (*In Tit. XVI De verb. sign. Libr. L Dig.*, in *Opera*, VIII, Napoli, 1758, p. 474-475) e il Du Tillet (*Et libris Const. Theodosii libri posteriores octo integri*, Paris, 1550, *praeft.*) avvertirono la necessità, per una più adeguata comprensione della stessa compilazione giustiniana, di affrontare le posizioni enunciate nella produzione giurisprudenziale tardoantica.

gie di indagine)⁵, sorvolano, fuor di metafora, il periodo in considerazione, limitandosi a registrare, per riprendere una immagine diffusa soprattutto nella critica interpolazionistica, rispetto allo splendore dell'età classica, diremmo l'avvicinarsi della notte al giorno.

E tale considerazione deve ancora espandersi ulteriormente se, scrutando in quella letteratura (alla quale pure, è appena il caso di ricordare, si deve riconoscere il grande merito delle prime edizioni di fonti postclassiche), si ricerchi anche soltanto qualche pur marginale attenzione in riferimento ad un lavoro sistematico non ascrivibile alla giurisprudenza classica.

Una maggiore sensibilità nei confronti di apporti sistematici provenienti dalla cultura giuridica tardoantica, o postclassica, si coglie, come è altrettanto ben noto, da parte di quegli studiosi, primo fra tutti Ernst Levy (la cui elaborazione del *West Roman Vulgar Law* risale alla fine degli anni venti del novecento)⁶, ed in Italia Siro Solazzi⁷ e Gian Gualberto Archi (in tempi più recenti Riccardo Orestano)⁸, i quali hanno gettato le basi per una autonoma considerazione scientifica relativamente agli apporti della cultura giuridica tardoantica, con spunti utilizzabili anche ai fini di uno sguardo complessivo all'interno di quella fase dell'esperienza giuridica romana.

Con specifico riferimento al settore (e alla fase storica) di cui ci occupiamo

⁵ L'attenzione del grande studioso fondatore dello Storicismo germanico per gli aspetti sistematici concernenti anche singoli settori dell'ordinamento affiora in molti passaggi della sua produzione letteraria. Una forte tensione per il mantenimento di una coerenza interna dell'ordinamento germanico allora in vigore con il complesso del diritto romano risultante dall'integrazione del diritto giustiniano con le rimanenze di testimonianze precompilatorie affiora, ma è solo un esempio, nel *System*, specificamente a proposito della disciplina da applicarsi nel luogo in cui vengano a costituirsi (o a modificarsi o a estinguersi) rapporti reali (*lex rei sitae*), con la soluzione che si impenna sul regime giustiniano del cd. *forum rei sitae* (in relazione al quale viene dichiarata, sulla base di *Vat. fragm.* 326, l'estraneità al diritto classico). Per un maggiore approfondimento si rinvia appunto a K.F. von SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts*, Berlin, 1840, trad. it. – *Sistema del diritto romano attuale* –, VIII, Torino, 1898, § 366, p. 174.

⁶ Nonostante il *West Roman Vulgar Law. The Law of Property* abbia visto la luce editoriale a Philadelphia nel 1951, come si evince dalla relativa prefazione (p. VII) lo studioso fa risalire ad un proprio studio apparso in «ZSS.» del 1929, *Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung des römischen Rechts*, un programma di studio che porterà proprio alla pubblicazione del volume del 1951.

⁷ Quello delle *Glosse a Gaio*, apparse in prima pubblicazione negli «Studi S. Riccobono» (I, Palermo, 1936, p. 73-191, poi anche in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, p. 220-349) può anche leggersi, forse al di là degli intenti pur pionieristici dell'insigne studioso, come un non dichiarato tentativo di scorgere una «risistemazione» ben successiva all'epoca di Gaio di tutto il materiale trattato nelle *Institutiones*.

⁸ Si pensi alle feconde considerazioni di questo studioso nell'*Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, soprattutto a livello di macrosistemi giuridici.

in questa sede, di certo non sono mancati, soprattutto in tempi recenti (nella dottrina italiana e germanica), come apparirà di volta in volta nell'indagine, contributi che hanno messo in luce punti fermi per ogni successiva ricerca⁹.

Ed è proprio, come vedremo, in relazione ai risultati ottenuti da queste ricerche che sembra possibile prospettare una specifica ipotesi di soluzione per quei problemi concernenti la sistematica dell'informazione giuridica in alcune opere della cultura giurisprudenziale tardoantica, i quali diversamente confermerebbero quella ancora oggi presente tendenza nella letteratura scientifica a mettere in non cale i prodotti della cultura giuridica tardoantica.

Gli atti costitutivi di diritti reali nei Tituli ex corpore Ulpiani: quale sistematica?

Un interesse particolare, per i nostri fini, riveste la presentazione della disciplina degli atti costitutivi di diritti reali contenuta in quella operetta, la cui esplorazione non sembra ancora oggi sufficiente a stabilirne origine e provenienza, che va sotto il nome, anch'esso alquanto discusso, di *Tituli ex corpore Ulpiani*¹⁰.

Ecco dunque la sequenza informativa che l'autore presenta (*Tit. Ulp.* 19.2-18):

2. Singularum rerum dominium nobis acquiritur mancipatione, traditione, usucapione, in iure cessione, <adiudicatione>, lege. 3. Mancipatio propria species alienationis est rerum mancipi; eaque fit certis verbis, libripende et quinque te-

⁹ In riferimento alla considerazione storico-sistematica dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, si vedano, ad esempio, D. LIEBS, *Hermogenians iuris Epitomae*, Göttingen, 1964, ID, *Die Jurisprudenz im spätantike Italien*, Berlin, 1987, F. MERCOGLIANO, *Un'ipotesi sulla formulazione dei "Tituli ex corpore Ulpiani"*, in «Index», XVIII, 1990, p. 178-191, ID., *Tituli ex corpore Ulpiani. Storia di un testo*, Napoli, 1997, M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochbchklassischen juristschrift*, Göttingen, 2005, e F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in «Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA), Studi preparatori, II, Auctores - Negotia» (cur. G. Purpura), Torino, 2012, p. 85-119.

¹⁰ La fonte in considerazione appare, come noto, conosciuta anche come *Liber singularis regularum* e la relativa attribuzione a Ulpiano è altrettanto discussa. Si è anche ipotizzato che essa si innesti nel solco, più o meno evidente, di una tradizione di raccolta di *regulae* risalente addirittura a modalità di insegnamento del diritto caratteristiche della scuola proculeiana (sul punto, si veda specialmente AVENARIUS, *Der pseudoulpianische Liber singularis regularum*, cit., p. 118-119). In ogni caso, sembra coerente, anche sulla base di dati lessicali, riconoscere nell'opera il prodotto di un'attività epitomatrice quantomeno epiclassica se non anche più decisamente postclassica (si veda ancora, sul punto, AVENARIUS, *op. cit.*, p. 146-149).

sibus praesentibus. 4. Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est. 5. Commercium est emendi vendundique invicem ius. 6. Res mobiles non nisi praesentes mancipari possunt, et non plures quam quot manu capi possunt; immobiles autem etiam plures simul, et quae diversis locis sunt, mancipari possunt. 7. Traditio propria est alienatio rerum nec mancipi. Harum rerum dominia ipsa traditione adprehendimus, scilicet si ex iusta causa traditae sunt nobis. 8. Usucapione dominia adipiscimur tam mancipi rerum, quam nec mancipi. Usucapio est autem domini adeptio per continuationem possessionis anni vel biennii: rerum mobilium anni, immobilium biennii. 9. In iure cessio quoque communis alienatio est et mancipi rerum et nec mancipi; quae fit per tres personas, in iure cedentis, vindicantis, addicentis. 10. In iure cedit dominus; vindicat is, cui ceditur; addicit praetor. 11. In iure cedi res etiam incorporeales possunt, velut ususfructus et hereditas et tutela legitima libertae. 12. Hereditas in iure ceditur vel antequam adeatur, vel posteaquam adita fuerit. 13. Antequam adeatur, in iure cedi potest legitimo ab herede; posteaquam adita est, tam a legitimo quam ab eo, qui testamento heres scriptus est. 14. Si, antequam adeatur, hereditas in iure cessa sit, proinde heres fit, cui cessa est, ac si ipse heres legitimus esset; quod si posteaquam adita fuerit, in iure cessa sit, is, qui cessit, permanet heres, et ob id creditoribus defuncti manet obligatus; debita vero pereunt, id est debitores defuncti liberantur. 15. Res autem corporales, quasi singulae in iure cessae essent, transeunt ad eum, cui cessa est hereditas. 16. Adiudicatione dominia nanciscimur per formulam familiae herciscundae, quae locum habet inter coheredes; et per formulam communi dividundo, cui locus est inter socios; et per formulam finium regundorum, quae est inter vicinos. Nam si iudex uni ex heredibus aut sociis aut vicinis rem aliquam adiudicaverit, statim illi acquiritur, sive mancipi sive nec mancipi sit. 17. Lege nobis acquiritur velut caducum vel ereptorium ex lege Papia Poppaea, item legatum ex lege duodecim tabularum, sive mancipi res sint sive nec mancipi. 18. Acquiritur autem nobis etiam per eas personas, quas in potestate, manu mancipiove habemus. Itaque si quid mancipio puta acceperint, aut traditum eis sit, vel stipulati fuerint, ad nos pertinet. 19. Item si heredes instituti sint legatumve eis sit, et hereditatem iussu nostro adeuntes nobis acquirunt, et legatum ad nos pertinet.

La densa ed estesa sequenza appena riferita è stata ampiamente analizzata, nella letteratura specialistica, soprattutto da Martin Avenarius¹¹.

¹¹ Si veda appunto AVENARIUS, *op.cit.*, p. 356-380. Lo studioso si sofferma soprattutto sull'impiego, da parte dell'autore dei *Tituli*, di molteplici categorie derivanti dal pensiero classico. Tali categorie – è lo stesso Avenarius a metterlo bene in evidenza – non vengono però adoperate nella fonte così come ci si potrebbe aspettare nel caso in cui si ritenesse di scorgere in essa un prodotto appartenente alla cultura classica. Ed il parametro, in proposito, non può non essere rappresentato dalle Istituzioni giuridiche, ed a maggior ragione se si considera l'ipotesi di riconnettere i *Tituli* a non ben individuati prodotti della scuola procleiana (in relazione alla quale, tra l'altro, e come è noto, non potrebbe del

L'attento studioso propone effettivamente una completa e difficilmente discutibile esegesi del passaggio riferito, soffermandosi sulla dimensione semantica di capisaldi lessicali quali *'dominium'* (ed il relativo plurale, che appare nel testo, *'dominia'*), *'alienatio'*, *'adquisitio'*, *'adeptio'*, gli atti raggruppabili all'interno dell'area semantica di *'adipiscor'*, ed i più specifici *'mancipatio'*, *'in iure cessio'*, *'traditio'*, *'usucapio'*. E tale indagine viene svolta, naturalmente ove possibile, con il confronto della corrispondente scrittura gaiana¹².

Rimangono forse un po' in ombra i criteri sulla base dei quali sono state effettuate le sequenze contenenti appunto l'indicazione degli atti costitutivi di diritti reali.

Ed in effetti a tal proposito non può che affacciarsi qualche ipotesi, che, a sua volta, si trova a fare per così dire i conti con i problemi, al presente ancora dibattuti, concernenti la datazione dell'opera.

L'esordio della sequenza contenuta nel § 2 (*'singularum rerum dominium nobis adquiritur'*) fa pensare che il giurista si sia raffigurato innanzi tutto una *summa divisio* (peraltro inespressa) tra cose semplici e cose collettive (la disciplina, effettivamente menzionata al § 12, concernente la *hereditas*); con riferimento a quest'ultima categoria di *res*, ove pure ci si sarebbe aspettato di trovare la denominazione di *'universitas'* (o denominazioni analoghe), viene invece menzionato il solo caso della *hereditas* (con una suggestiva sintonia in relazione a quanto avviene all'interno delle Istituzioni di Gaio¹³, dove proprio in relazione alla *hereditas* viene però applicata la nozione di *'universitas'*)¹⁴.

All'interno di tale *summa divisio* avrebbe trovato posto la ulteriore suddivisione, ovviamente pertinente al primo gruppo costituito dalle cose sempli-

tutto propriamente utilizzarsi il materiale di provenienza gaiana).

¹² Tra l'altro, proprio in considerazione dell'indicazione dei potenziali utilizzatori della *mancipatio* (*Tit. Ulp.* 19.4), ancora individuati dal redattore dei *Tituli* nei *cives*, nei *Latini coloniarum*, nei *Latini Iuniani* e nei *peregrini* ai quali fosse stato concesso il *ius commercii* (indicato ellitticamente con il termine *'commercium'*) lo studioso ha energicamente sostenuto l'opinione che l'opera considerata non possa collocarsi successivamente alla *Constitutio Antoniniana*, con tutti i problemi a questo punto connessi con la effettiva attribuibilità della medesima ad una precedente elaborazione ulpiana. Il rilievo, effettivamente assai difficile da trascurare, porterebbe a collocare l'opera nel cosiddetto periodo epiclassico (e la paternità ulpiana del materiale in essa contenuto potrebbe in effetti non estendersi a tutta la stessa), ove pure non si intenda riconoscere nel passaggio concernente la descrizione della *mancipatio* un mero ricordo storico, malamente inserito in una redazione successiva a quella originaria.

¹³ Si veda appunto Gai., *inst.* 2.97.

¹⁴ In riferimento agli aspetti menzionati, si rinvia soprattutto a R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas» in diritto romano*, Milano, 2018, specie p. 28-35. La studiosa evidenzia come il termine *'universitas'* non compaia nel lessico giuridico anteriormente a Giavoleno (11 *epist.*, D. 19.2.51).

ci, tra *res mobiles* e *res immobiles*.

La suddivisione tra *res incorporales* e *res incorporales*, pure evocata al § 10, non sembra rilevante nell'economia della sistematica ma pare piuttosto valere come specificazione contenutistica sia in riferimento alla *in iure cessio* (con la menzione dell'usufrutto) sia, nel successivo § 15 in riferimento alla stessa *hereditas*.

Non si riesce tuttavia a comprendere appieno quanto la ipotizzata utilizzazione della cennata *summa divisio* tra cose semplici e collettive, pure ravvisabile al di sotto degli ulteriori intrecci categoriali menzionati, sia riconducibile ad una piuttosto innovativa intuizione sistematica dell'autore dei *Tituli* piuttosto che ad una suggestione derivante da una lettura non molto meditata di anteriori impianti sistematici (come peraltro farebbe pensare l'ipotesi dell'Avenarius relativa alla matrice storica dei *Tituli*).

Per quanto poi concerne l'ordine interno alla sequenza di atti acquisitivi di *singulae res*, con l'ulteriore specificazione della suddivisione tra *res mobiles* e *res immobiles*, *mancipatio*, *traditio*, *usucapio*, *in iure cessio*, *adiudicatio* e *lex*, non sembra in effetti rintracciabile un preciso criterio espositivo, a meno di valorizzare l'aspetto costituito dalla struttura eminentemente privatistica dell'atto (in tal caso *mancipatio*, *traditio* e *usucapio*, non richiedendo, a livello di struttura, la partecipazione di elementi pubblicistici, potrebbero trovare posto prima di *in iure cessio*, *adiudicatio* e *lex*, quest'ultima sia pure in specifico riferimento alla legislazione caducaria augustea, rappresentata soprattutto dalla *lex Iulia et Papia Poppaea*).

Il caso rappresentato dalla sistematica riferita nei *Tituli ex corpore Ulpiani*, sia pure nei limiti rappresentati dall'oggetto della presente indagine, oltre a costituire ancora oggi per molti aspetti un problema fondamentale irrisolto, consente al tempo stesso di percepire sviluppi e caratteristiche della sensibilità o propensione verso gli aspetti appunto sistematici nel periodo immediatamente successivo a quello in cui ha operato la grande giurisprudenza classica.

La sistematica degli atti costitutivi di diritti reali nell'Epitome Gai: tra innovazioni e ritorni al passato

Come ci si sarebbe potuto legittimamente aspettare, il compilatore della famosa epitome tardoantica delle Istituzioni di Gaio non ha mancato, anche in relazione al pur circoscritto tema di cui ci occupiamo, di dimostrare una certa sensibilità per quegli aspetti sistematici, come noto tanto coltivati dal suo illustre predecessore.

Conviene innanzi tutto riferire integralmente il passaggio dell'*Epitome*

(sia pure ovviamente nella relativa stesura di provenienza visigotica) che interessa in questa sede (*Ep. Gai.* 2.1.4-7):

4. Item regulariter constitutum est, ut superposita inferioribus cedant: id est ut, si quis in solo nostro, sine nostro permisso, domum aedificauerit, ad eum cuius terra est, domus aedificata pertineat: uel si aliquis in agro nostro arbores aut uineas uel plantas quascumque posuerit, similiter superficies solo cedat; uel si messem in campo seminauerit, omnia haec, quae in terram alienam iactantur domino terrae adquirantur. Quod et de chartis uel pergamenis, si in alienis scribat, licet aureis aut argenteis litteris, similiter eius est scriptura, cuius chartae aut pergamena fuerint. Quod et de tabula, hoc est si aliquis in tabula mea picturam fecerit, obseruatur, quia statutum est, ut tabulae pictura cedat.⁵ Quod si quis ex uuis meis uinum aut ex spicis frumentum aut ex oliuis oleum fecerit, eius uinum, triticum uel oleum est, cuius spicae aut uuae aut oliuae fuerint. Si quis etiam ex tabulis alienis nauem aut armarium aut quodcumque ad usum pertinens fecerit, simili ratione eius erunt, quae facta fuerint, de cuius ligno facta probantur. Similiter etiam si ex lana uel lino alieno uestimenta fecerit, eius erunt uestimenta, cuius lana uel lineum fuisse probabitur. 6. Sed in his omnibus superius comprehensis quicumque in terra aliena aliquid posuerit aut aedificauerit aut horum, quae dicta sunt, aliquid fecerit, illis, qui aliena praesumserint, hoc competit, ut expensas uel impendia, quae in his fecerint, a dominis, qui rem factam uindicant, recipere possint. 7. Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed et per eos, qui in potestate nostra sunt, sicut filii uel serui; quia quidquid his a qualibet persona donatum uel uenditum fuerit, aut heredes fuerint instituti, id patribus et dominis sine aliqua dubitatione conquiruntur: praeter eos filios, quibus per leges ut castrense peculium habere permittitur est. Hi uero serui, qui in usufructu nostro et in proprietate alterius sunt, hoc tantum usufructuario acquirere possunt, quod opere aut manibus suis fecerint aut de mercedibus operis sui acceperint. Nam si eis aut hereditas aut legatum dimittatur aut donationis aliquid conferatur, hoc proprietario domino, non usufructuario acquiritur.

Il maggiore studioso dell'*Epitome*, Gian Gualberto Archi¹⁵, ha messo fin da subito in evidenza, analizzando il titolo primo del secondo libro, contenente appunto la disciplina delle cose, come, nel complesso, le novità, rispetto alla trattazione corrispondente delle Istituzioni di Gaio, siano tutt'altro che trascurabili ed impongano una riflessione proprio in relazione agli aspetti sistematici¹⁶.

¹⁵ Si veda appunto G.G. ARCHI, *L'«Epitome Gaii»*. Studio sul tardo diritto romano in occidente, Milano, 1937.

¹⁶ Alla *summa divisio* gaiana tra *res in nostro patrimonio* e *res extra nostrum patrimonium*, seguita dalla ulteriore partizione, sempre gaiana, tra *res diuini iuris* e *res humani iuris*, l'*epitoma*

Ma, come pure non ha mancato di avvertire l'insigne studioso con specifico riferimento al passaggio riferito, gli elementi di novità ascrivibili all'epitomatore appaiono per così dire sconnessi rispetto all'impianto sistematico e sembrano porsi più che altro come costruzioni categoriali isolate, la cui dimensione e il cui ruolo nel complesso della disciplina sembra talvolta sfuggire allo stesso redattore dell'opera.

Per tutti, valga come esempio l'innovativa configurazione di quello che di lì a poco (e segnatamente nella compilazione giustiniana) verrà riespresso come il principio '*superficies solo cedit*' (già enunciato in Gaio e che nell'*epitome* 2.1.4 si trova espresso nella frase '*superposita inferioribus cedit*').

Ma quel che sorprende più di tutto è che la sequenza, pur corredata da minuziosa casistica (derivata in gran parte dai passaggi corrispondenti delle Istituzioni gaiane), non fa alcuna menzione di *mancipatio*, di *traditio*, di *in iure cessio* e di *usucapio*, vale a dire non sono in essa minimamente considerati quegli atti i quali, con terminologia contemporanea, sono denominati atti costitutivi di diritti reali a titolo derivativo.¹⁷

Certamente è assai arduo proporre qualche indicazione relativamente a tale così rilevante omissione.

Se essa sia ascrivibile a una precisa scelta da parte dell'epitomatore o sia dovuta invece a fenomeni diversi, non riconducibili a scelte o a trascuratezze, magari imputabili al non elevato livello di acculturazione giuridica dell'autore del nostro testo.

Si è pure affacciata da parte dell'Archi, sia pure con grande cautela, l'ipotesi addirittura della perdita di una parte del testo, quella appunto contenente la menzione degli atti acquisitivi di diritti reali a titolo derivativo¹⁸.

tore tardoantico sostituisce infatti la tripartizione tra *res nostri iuris*, *res divini iuris* e *res publici iuris*, forse recependo il consolidamento, verosimilmente avvenuto al tempo dei Severi (si pensi alla famosa definizione di '*ius publicum*' e '*ius privatum*' dovuta a Ulpiano in D. 1.1.1.2, relativamente al quale l'indagine su apporti anteriori, riflessi anche all'interno dell'*Epitome* in considerazione, potrebbero far riconsiderare alcune significative mende interpolazionistiche) relativamente a concetti di sistemi direttivi ormai alquanto diversi da quelli espressi ancora nell'età del Principato, sostanzialmente derivati dalla elaborazione repubblicana.

¹⁷ La lacuna è bensì avvertita dall'ARCHI, *op.cit.*, p. 250, ma egli non ne fornisce poi una spiegazione: «Con il § 7 l'epitomatore dal tema dell'accessione e della specificazione si porta a quello dell'acquisto mediante persone in potestate nostra, tema trattato da Gaio al § 87 segg. *L'Ep.* salta così i §§ 80-85: in essi si toccava il tema, in ordine alla distinzione tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi*, della possibilità da parte della donna o del pupillo di alienarle. Per diversi comprensibili motivi non può pertanto far meraviglia che essi siano caduti». Ma davvero non si riesce ancora a comprendere appieno quali siano quei «diversi comprensibili motivi» che avrebbero indotto l'epitomatore al silenzio assoluto sul punto.

¹⁸ Si veda ancora ARCHI, *op.cit.*, p. 55, il quale efficacemente rileva come: «de conside-

Ma forse la ragione di tale lacuna può intravedersi nella inadeguatezza, non sappiamo peraltro fino a che punto percepita dall'epitomatore, dell'insieme (ove pure non del sistema) degli atti traslativi dell'antico *dominium ex iure Quiritium* (senz'altro ancora riflesso nella corrispondente trattazione gaiana) ad innestarsi al di sopra di una realtà normativa in proposito ormai alquanto diversa e conseguente (ma questo è tutt'altro problema) più in generale alla messa in crisi degli antichi sistemi direttivi rappresentati dallo *ius civile* e dallo *ius gentium* ed in fondo dalla stessa caratteristica del sistema contrattuale romano a circoscrivere, almeno sul piano teorico, gli effetti dei medesimi al campo meramente obbligatorio.

Alcune considerazioni di chiusura

Ci si può, e fors'anche ci si deve, almeno da parte dello scrivente, domandare se dalle pagine che precedono sia già consentito trarre qualche considerazione di insieme, che certo non ambisce a fissare definitivamente i punti dell'indagine.

A chi rilevi innanzi tutto una scarsa propensione, in generale, verso aspetti sistematici da parte della letteratura giuridica tardoantica, non si può certo, al di là di qualche recente opinione emersa recentemente nella letteratura specialistica¹⁹, dare tutti i torti.

Sia pure entro i limiti della presente indagine, le due fonti che abbiamo considerato, i *Tituli ex corpore Ulpiani* e l'*Epitome Gai* appaiono le uniche, all'interno di un complesso non certo esiguo, che permettano l'individuazione di una esposizione della materia in prospettiva o con approccio di natura sistematica.

Il che peraltro non deve portare ad escludere che il lavoro sistematico non sia mai stato effettuato, sia in riferimento a vasti settori del diritto privato (basti pensare ai diritti di credito e alle relative fonti) sia in riferimento ad aspetti di singoli istituti, in quella cultura forse ancora oggi troppo spesso svalutata rispetto non solo alla elaborazione della giurisprudenza classica ma

razioni generali riguardanti la parte che, con nome moderno si potrebbe chiamare diritti reali, vertono si può dire essenzialmente su un atteggiamento negativo dell'epitomatore nei confronti del suo modello, nel senso che egli omette quei paragrafi che sarebbero stati essenziali ad una trattazione in proposito. Questa importante lacuna, aggravata dal fatto che il testo dell'*Epitome* si presenta nel titolo interessato (2.4) in uno stato di conservazione tale, che legittima dubbi sulla sua tradizione, dà luogo a problemi di grande interesse».

¹⁹ Si veda, ad esempio, D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Africa, mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, Berlin, 2005, p. 111, con specifico riguardo alla sistematica con cui si trovano presentate le materie trattate all'interno delle *Pauli Sententiae*.

soprattutto al livello di acculturazione e sensibilità sistematica propri dell'età giustiniana.

Un aspetto che forse merita ulteriori e più approfondite indagini, soprattutto in riferimento ai diritti reali (e più specificamente in relazione proprio ai relativi atti acquisitivi), è proprio quello concernente i criteri di effettuazione delle pur rare sistematiche in proposito rintracciabili.

Criteri che possono dar conto di inspiegabili omissioni (il riferimento è alla sistematica degli atti costitutivi di diritti reali prospettata nell'*Epitome* visigotica), ma la cui individuazione, come pure si è cercato di mettere in evidenza poco sopra, deve tener conto delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico romano in questa epoca e dell'apporto proveniente dalla prassi negoziale, la quale, per sua stessa natura, sembra sfuggire ad ogni pur timido ed occasionale tentativo di sistemazione.